



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 21/03/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 21 febbraio 2013, n. 51

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 30 MW da realizzare in agro di Lucera (FG), loc. "Borgo San Giusto" - proponente: SEA S.p.A., con sede legale in via Uberti, 37 - 20129 Milano.

L'anno 2013 addì 21 del mese di Febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, , il Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Il dirigente del Settore Ecologia con determinazione dirigenziale n. 518 del 22 ottobre 2007 assoggettava a Valutazione di Impatto Ambientale il parco eolico proposto dalla società SEA S.p.A., nel Comune di Lucera, costituito da 35 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 70 MW;

Il dirigente del Settore Ecologia con determina dirigenziale n. 780 del 04 novembre 2008, a seguito dell'annullamento da parte del TAR Puglia della determina dirigenziale n. 518 del 22 ottobre 2007 e richiesta di riesame da parte della società proponente, escludeva dalla procedura di VIA 14 aerogeneratori su 35 proposti;

Il dirigente del Settore Ecologia con determinazione dirigenziale n. 15 del 16 gennaio 2009 escludeva dalla procedura di VIA 13 aerogeneratori su 35 proposti;

Con nota del 09.03.2009, acquisita al prot. n. 3508 del 18.03.2009 del Settore Ecologia, la società SEA S.p.A. presentava istanza di VIA per 15 aerogeneratori sui 22 assoggettati a VIA con determinazione dirigenziale n. 15 del 16 gennaio 2009;

Con nota prot. n. 4531 del 22.04.2009, ed acquisita al prot. n. 5806 del 19.05.2009 del Settore Ecologia, il Servizio Industria-Industria Energetica della Regione Puglia convocava per il 07.05.2009 la conferenza dei servizi per l'esame del progetto di che trattasi;

Con nota acquisita al prot. n. 6742 del 11.06.2009 la LIPU chiedeva chiarimenti circa l'avviso pubblico di deposito del progetto in valutazione;

Con nota del 23.12.2009, ed acquisita al prot. n. 1139 del 01.02.2010 del Settore Ecologia, la società SEA S.p.A. inviava copia delle attestazione di avvenuta pubblicazione a mezzo stampa e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dell'avviso di deposito del progetto definitivo e del SIA presso l'Assessorato all'Ecologia;

Con nota del 23.12.2009, ed acquisita al prot. n. 1192 del 01.02.2010 del Settore Ecologia, la società SEA S.p.A. sollecitava l'ufficio competente a dar corso alla domanda di compatibilità ambientale;

Con nota del 18.03.2010, ed acquisita al prot. n. 4298 del 22.03.2010 del Settore Ecologia, l'Avvocatura

della Regione Puglia trametteva, per quanto di competenza, copia degli atti di messa in mora da parte della società SEA;

Con nota prot. n. 5516 del 16.04.2010 il Servizio Ecologia riscontrava l'atto di diffida da parte della società SEA S.p.A.;

Con nota prot. n. 4139 del 22.05.2012 il Servizio Ecologia richiedeva alla società SEA S.p.A. attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori e alle Amministrazioni/Enti interessate il proprio parere di competenza;

Con nota del 26.06.2012, ed acquisita al prot. n. 5339 del 04.07.2012 del Servizio Ecologia, la società SEA S.p.A. inviava copia delle attestazioni dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori;

Il Comitato Reg.le per la VIA nella seduta del 11.09.2012, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, esprimeva ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011 parere sfavorevole all'intervento. L'istruttoria del Comitato è allegata al presente atto di cui forma parte integrante.

Con nota prot. n. 7885 del 01.10.2012, lo scrivente Ufficio comunicava alla società SEA S.p.A., ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ii, gli esiti dell'istruttoria resa dal Comitato regionale per la VIA annunciando che era in procinto di adottare formale provvedimento con esito negativo e riferendo circa la possibilità di presentare le proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni;

Con nota acquisita al prot. n. 10139 del 05.12.2012, la società SEA S.p.A. trasmetteva le proprie controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di V.I.A.; le controdeduzioni erano presentate dalla Società, anche verbalmente, in audizione presso il Comitato V.I.A. regionale nella seduta del 22.01.2013.

Il Comitato Reg.le per la VIA nella seduta del 12.02.2012, esaminate le controdeduzioni depositate dalla Società, confermava il parere sfavorevole all'intervento. L'istruttoria del Comitato V.I.A. è allegata al presente atto di cui forma parte integrante.

Medio tempore la Sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiamava gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006, nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiamava tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 11.09.2012 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente trasmetteva le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 12.02.2013, espresso a seguito dell'analisi delle controdeduzioni trasmesse dalla Società, e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato regionale per la VIA resi nelle sedute del 11.09.2012 e del 12.02.2013, parere di valutazione di impatto ambientale negativa per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel nel Comune di Lucera (FG), località "Borgo San Giusto", di potenza totale pari a 30 MW –Proponente: SEA S.p.A. con sede legale in via Uberti, 37 – 20129 Milano.

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Lucera, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

---